

REGOLAMENTO (CE) N. 345/2002 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2002

che modifica il regolamento (CE) n. 2461/1999 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime per la fabbricazione, nella Comunità, di prodotti non destinati in primo luogo al consumo umano o animale

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001⁽²⁾, in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2461/1999 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 587/2001⁽⁴⁾, prevede all'articolo 3, paragrafo 4, la possibilità per gli Stati membri di autorizzare un agricoltore a trasformare nella propria azienda agricola la materia prima raccolta su superfici messe a riposo. Questa situazione, in cui l'agricoltore è il produttore e il trasformatore della materia di cui trattasi, aumenta il rischio di frode. Occorre pertanto prevedere alcune misure specifiche complementari, che consentano di attuare un migliore controllo per quanto riguarda l'uso della materia prima.
- (2) L'articolo 3, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (CE) n. 2461/1999 impone peraltro l'obbligo di denaturare i cereali o i prodotti oleosi raccolti su determinate superfici messe a riposo, utilizzati come combustibile per il riscaldamento dell'azienda agricola oppure per la produzione, nella stessa azienda agricola, di energia o di biocombustibili. Questa operazione è imposta per evitare l'uso di tali prodotti nell'alimentazione umana o animale e consente di non prevedere controlli supplementari. In seguito a tale processo di denaturazione, dato che i sottoprodotti della fabbricazione di prodotti non alimentari non possono più essere usati per l'alimentazione umana o animale, in particolare per quanto riguarda i semi oleosi, diminuisce la redditività delle colture di oleaginosi sulle terre messe a riposo.
- (3) Per ovviare a tale problema, gli Stati membri debbono poter essere autorizzati ad ammettere la denaturazione dell'olio fabbricato a partire da semi oleosi, a condizione di attuare controlli specifici relativi segnatamente all'obbligo di trasformare tutto il quantitativo raccolto, alla costituzione della cauzione per la trasformazione e al processo di denaturazione.
- (4) Peraltro, l'articolo 9 del regolamento (CE) n. 2461/1999 prevede che gli Stati membri devono determinare, annualmente, le rese rappresentative per talune materie

prime e comunicare tali rese ai richiedenti entro il 31 luglio. Per i semi di girasole, detto termine è prorogato al 31 agosto. In considerazione della semina tardiva e di condizioni climatiche difficili in taluni Stati membri, per il granturco la data del 31 luglio è difficilmente rispettabile. Per tale cereale occorre pertanto prevedere lo stesso termine accordato per i semi di girasole.

- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 2461/1999 è modificato come segue.

- 1) All'articolo 3, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono autorizzare il richiedente a:

- a) utilizzare tutti i cereali o tutti i prodotti oleosi di cui ai codici NC 1201 00 90, ex 1205 00 90 e 1206 00 91 raccolti su determinate superfici messe a riposo:
 - i) come combustibili per il riscaldamento della propria azienda agricola;
 - ii) per la produzione, nella propria azienda agricola, di energia o di biocombustibili;
- b) trasformare, nella propria azienda agricola, tutta la materia prima raccolta su determinate superfici messe a riposo, in biogas di cui al codice NC 2711 29 00.

Nella fattispecie di cui al primo comma, il richiedente si impegna, mediante dichiarazione sostitutiva del contratto di cui all'articolo 4, ad utilizzare o a trasformare direttamente la materia prima oggetto di detta dichiarazione.

Inoltre, il richiedente deve far pesare da un organismo o da un'azienda designati dallo Stato membro tutta la materia prima raccolta e istituire una contabilità specifica della materia prima utilizzata nonché dei prodotti e dei sottoprodotti derivanti dalla trasformazione. Tuttavia, in caso di utilizzazione dell'intera pianta, la pesatura può essere sostituita da una determinazione volumetrica della materia prima.

Lo Stato membro che faccia ricorso alla possibilità di cui al primo comma predispone adeguate misure di controllo ai fini dell'utilizzazione diretta della materia prima nell'azienda o ai fini della trasformazione in biogas di cui al codice NC 2711 29 00.

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 299 del 20.11.1999, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 86 del 27.3.2001, pag. 15.